

Esente da bollo (verificare)

N. Diritti di Segreteria

Esatti **Euro**

COMUNE DI UDINE

N. Rep.

c. f. 00168650307

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di accoglienza residenziale e assistenza a favore di minori stranieri non accompagnati.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____ (/ /2025) in Udine, nella Residenza Municipale, avanti a me dott.ssa _____, nata a _____, Segretario Generale del Comune di Udine,

SONO PRESENTI

la dott.ssa _____, nata a _____, Dirigente *ad interim* del Servizio Servizi Sociali del Comune di Udine, la quale agisce ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in rappresentanza del Comune di Udine, con sede in Udine, via Lionello 1, c.f. 00168650307,

il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di e Legale Rappresentante di Hanna House Cooperativa sociale con sede in via _____ - c.f. _____ iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine;

il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di e Legale Rappresentante di Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja" con sede in via _____ - c.f. _____,

iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di;

il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di e Legale Rappresentante di O.I.K.O.S. Organization For International Kooperation And Solidarity ETS con sede in _____ - c.f. _____, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di e Legale Rappresentante di Centro Formazione Professionale Cividale Soc. Coop sociale - CIVIFORM - con sede in Viale _____ - c.f. _____, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine.;

il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di e Legale Rappresentante di Santa Angela Merici Società cooperativa sociale con sede in via _____ - c.f. _____, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine,

comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certa, i quali mi hanno richiesto per questo atto.

VISTI:

il Codice Civile e, in particolare, gli articoli 330 e seguenti, 343 e seguenti e 403; la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con L.176/91;

la Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamenti dei minori;

la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, ratificata con legge 77/03;

la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri;

la Legge 4 maggio 1983 n. 184 recante diritto del minore ad una famiglia, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149;

il D. Lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni;

il Regolamento del Comitato per i minori stranieri di cui al D.P.C.M. 535/99 e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 31 marzo 2006 n. 6 recante sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

la L. 47/2017 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

il D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE:

l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, attraverso il Servizio Servizi Sociali - U.O. Servizio accoglienza, provvede all'accoglienza residenziale temporanea a favore di minori stranieri non accompagnati di sesso maschile e femminile rintracciati sul territorio comunale;

Ritenuto che l'Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 sia lo strumento più idoneo:

per evitare, in relazione a servizi che si ripetono nel tempo e che hanno contenuti omogenei e modalità di erogazione sufficientemente standardizzate, di dover reiterare

procedure di gara di contenuto pressoché identico con tempi di espletamento delle stesse NON compatibili con l'esigenza di assicurare le accoglienze temporanee e residenziali in epigrafe con tempistiche, talvolta, strettissime;

per assicurare un prevedibile risparmio di tempi e di costi per l'Amministrazione per un servizio il cui fabbisogno è assai aleatorio e, di conseguenza, non programmabile se non in via largamente presuntiva;

per individuare un gruppo di operatori che, aderendo all'Accordo Quadro, a seguito dell'apposita procedura, risulteranno in tal modo i principali soggetti erogatori del servizio in parola ai quali il Comune farà riferimento durante il periodo di durata dell'Accordo utilizzando i conseguenti contratti;

per assicurare così l'erogazione del servizio in un quadro di stabilità e di uniformità delle condizioni contrattuali per il periodo di tempo corrispondente alla durata dell'Accordo Quadro;

PRESO ATTO CHE:

Con determinazione dirigenziale_____ è stata indetta la procedura aperta ex artt. 71 del D.lgs. 36/2023 sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per il servizio di accoglienza residenziale e assistenza a favore di minori stranieri non accompagnati;

con determinazione dirigenziale_____, la procedura è stata dichiarata espletata e conclusa con l'approvazione della graduatoria degli operatori economici affidatari del servizio e ammessi a sottoscrivere l'Accordo Quadro;

in data....., con nota prot. n..... del è stata comunicata, ex art. 90 del Codice, l'aggiudicazione agli aggiudicatari;

CIO' PREMESSO e confermato dalle Parti, è stato da me Segretario Generale di questo Comune ricevuto il seguente Accordo Quadro:

Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Al presente Accordo Quadro sono allegati i seguenti documenti:

elenco dei soggetti ammessi a sottoscrivere il presente Accordo Quadro i quali hanno confermato di voler procedere a detta sottoscrizione e di voler stipulare il successivo conseguente contratto;

schema di contratto per il “servizio di accoglienza residenziale a favore di minori stranieri non accompagnati”;

il capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – Definizioni

1. Salvo diversa specifica indicazione, i termini riportati di seguito assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Accordo Quadro (d'ora in avanti AQ): il presente atto, comprensivo di Allegati, concluso tra il Comune di Udine e i Soggetti individuati a seguito dell'espletamento della procedura a evidenza pubblica indetta con Avviso;

Contratto attuativo dell'AQ: insieme di regole e disposizioni che disciplinano il rapporto contrattuale instaurato tra l'Amministrazione e l'Operatore per l'esecuzione del servizio in epigrafe in virtù e per effetto del presente AQ;

Minore straniero non accompagnato (di seguito MSNA): l'espressione “minore straniero non accompagnato” nel presente atto e in quelli ad esso collegati deve intendersi riferito indifferentemente ai minori di sesso maschile e femminile.

Art. 3 – Finalità e oggetto

1. L'Amministrazione comunale si propone di:

assicurare nel biennio compreso tra il 01 aprile 2025 e il 31 marzo 2027 il servizio

di accoglienza residenziale 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno ivi compresi i giorni festivi, di un massimo di 185 minori stranieri non accompagnati, rintracciati dalle forze dell'ordine sul territorio comunale e non assoggettati a misure restrittive della libertà personale;

attivare a favore dei minori stranieri non accompagnati, affidati al Comune di Udine con decreti del Tribunale per i Minorenni di Trieste, percorsi di accoglienza residenziale e assistenza volti a favorire il positivo inserimento del minore nel contesto cittadino.

2. Per l'erogazione del suddetto servizio l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo Quadro.

3. Per la descrizione dei servizi richiesti si rimanda al Capitolo Speciale di Appalto.

Art. 4 – Soggetti beneficiari del servizio

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07/04/2017 n. 47 per minore straniero non accompagnato si intende il “*minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*”.

2. Sono beneficiari del servizio i minori stranieri non accompagnati e le minori straniere non accompagnate rintracciati/e sul territorio del Comune di Udine e/o affidati a quest'ultimo, per idoneo collocamento, con Decreto del Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

Art. 5 – Descrizione del servizio

1. Per i contenuti del presente articolo si rinvia agli articoli 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 del

Capitolato Speciale d'Appalto (All. *sub A*) per la conclusione e la sottoscrizione di un Accordo Quadro tra il Comune di Udine e più operatori economici in grado di offrire un servizio di accoglienza ed assistenza a favore di minori stranieri non accompagnati.

Art. 6 – Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fissata in 24 (ventiquattro) mesi con termine iniziale stabilito per il 1° aprile 2025 e termine finale stabilito per il 31 marzo 2027, fermo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – Contratti di disciplina per l'esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del servizio oggetto dell'AQ sarà effettuata dagli operatori ad esso aderenti alle condizioni stabilite nel presente documento, a quelle previste nei singoli Contratti attuativi il cui schema è allegato al presente AQ e, sulla base, di quanto offerto dall'operatore in sede di procedura di adesione all'AQ.

2. L'Amministrazione comunale e gli operatori aderenti all'AQ si impegnano congiuntamente a stipulare i contratti di cui al comma 1.

3. La scadenza naturale di tutti i contratti di cui al comma 1 è fissata comunque alla data del 31 marzo 2027 fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Criterio di scelta dell'Operatore

1. Nell'ambito degli Operatori aderenti all'AQ regolarmente convenzionati, l'Amministrazione individuerà di volta in volta, l'Operatore a cui affidare il servizio, mediante scorrimento della graduatoria fino alla copertura totale dei posti messi a disposizione dall'Operatore risultato primo classificato in graduatoria. A seguito dell'esaurimento dei posti disponibili presso la struttura dell'operatore classificatosi al primo posto della graduatoria, approvata a conclusione della relativa procedura, le successive esigenze di accoglienza di nuovi minori saranno soddisfatte ricorrendo

all'operatore classificatosi al secondo posto in graduatoria e così via fino al completo esaurimento della graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di affidare il servizio anche senza il rispetto del criterio sopra indicato qualora i bisogni particolari o speciali del minore impongano, al fine della tutela della salute e del benessere dello stesso, l'inserimento in una struttura di accoglienza in cui sussistano le condizioni adeguate per rispondere alla specifica esigenza. Qualora dette speciali o particolari esigenze possano essere soddisfatte da due o più strutture si applicherà il criterio dell'ordine della graduatoria fra queste ultime.

2. In ogni caso non si procederà alla separazione di minori stranieri non accompagnati legati da vincoli di parentela. Anche in tal caso, pertanto, non si terrà conto del criterio di cui al comma 1.

3. I criteri di cui ai precedenti commi troveranno applicazione dal collocamento del primo minore affidato al Comune di Udine successivamente al 01 aprile 2025 in quanto, in fase di avvio del servizio (che comunque dovrà essere svolto in continuità con il servizio di accoglienza tuttora in essere e garantire, in via prioritaria, la tutela del superiore interesse del minore) saranno applicati i seguenti criteri:

a. nel caso in cui la struttura di accoglienza ospitante risulti aderente al presente Accordo Quadro, sarà confermata l'accoglienza dei minori già in carico nella struttura in cui questi si trovano;

b. nel caso in cui la struttura di accoglienza ospitante non risulti aderente al presente Accordo Quadro si provvederà allo spostamento del minore in altra struttura aderente al presente Accordo Quadro secondo le modalità descritte al comma 1, sempre che ciò non pregiudichi la prosecuzione del percorso di accoglienza e integrazione già avviato per il minore interessato;

c. si provvederà al trasferimento del minore in altra struttura sempre che ciò non

pregiudichi la prosecuzione del percorso di accoglienza e integrazione già avviato per il minore interessato, qualora l'operatore aderisca all'AQ mettendo a disposizione un numero di posti inferiore rispetto ai minori presenti in carico al Comune.

4. Il servizio dovrà essere espletato in piena conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, dal Contratto attuativo e da tutti gli atti da essi richiamati che si riferiscono alla procedura esperita ai fini della sottoscrizione dei suddetti strumenti contrattuali, ivi compresi i documenti presentati dal soggetto aderente in sede di partecipazione alla procedura e costituenti offerta tecnica ed economica.

Art. 9 – Obbligazioni dell'Operatore

1. Ciascun Operatore si obbliga a eseguire il servizio a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'insieme degli atti contrattuali.

2. Per l'esecuzione del servizio a regola d'arte deve intendersi un'esecuzione conforme alle regole della buona tecnica e della professionalità tipicamente applicate o applicabili ai servizi aventi caratteristiche identiche o analoghe a quelle del servizio in epigrafe.

3. L'operatore economico è obbligato, senza eccepire alcunché in ordine alla richiesta formulata dal Comune, a provvedere all'accoglienza del minore straniero non accompagnato presso la struttura di cui ha dichiarato di avere la titolarità e/o la disponibilità in sede di partecipazione all'Accordo Quadro, alle condizioni previste dal contratto, ogni qualvolta presso la struttura risultino posti liberi nell'ambito della quota di posti riservati al Comune, definiti sulla base dei posti indicati dal contratto medesimo.

Art. 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento degli stessi

Per i contenuti del presente articolo si rinvia agli articoli 19 e 20 dello schema di Contratto “Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al

Comune – (All. sub B).

Art. 11 – Tutela e sicurezza di lavoratori

Per i contenuti del presente articolo si rinvia all'art. 15 dello schema di Contratto
“Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune”.

Art. 12 - Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli aggiudicatari hanno presentato le seguenti garanzie definitive, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 27 del CSA, e con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo decreto, mediante:

Gestore polizza emessa da in data per un importo di

—

Gestore polizza emessa da in data per un importo di

1

Gestore polizza emessa da in data per un importo di

1

Gestore polizza emessa da in data per un importo di

■

Gestore polizza emessa da in data per un importo di

Art. 13 – Responsabilità e polizze assicurative

Per i contenuti del presente articolo si rinvia all'art. 17 dello schema di Contratto “Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune”.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per i contenuti del presente articolo si rinvia all'art. 29 dello schema di Contratto
“Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune”.

Art. 15 – Subappalto

Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili come previste dall'art. 26 dello schema di Contratto "Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune", si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Art. 16 – Inadempimenti e penalità

Per i contenuti del presente articolo si rinvia all'art. 21 dello schema di Contratto "Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune".

Art. 17 – Risoluzione del rapporto contrattuale

Per i contenuti del presente articolo si rinvia all'art. 22 dello schema di Contratto "Servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati affidati al Comune".

Art. 18 – Effetti dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale

1. L'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale intervenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello schema di contratto (a cui si rinvia) comporta l'automatica esclusione del soggetto interessato dall'Accordo Quadro a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento dichiarativo della risoluzione stessa.

Art. 19 – Spese contrattuali

1. Le spese e oneri necessari per la stipula dell'Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico degli Operatori che lo sottoscrivono, suddivisi in parti uguali.

2. Il valore complessivo massimo del presente contratto è pari ad Euro 15.209.842,50 (più IVA) di cui Euro 8.939.762,50 (più IVA) per il periodo principale Euro 4.482.127,50 (più IVA) per l'eventuale proroga di 12 mesi ed Euro 1.787.952,50 (più IVA) per l'eventuale "quinto d'obbligo

Art. 20 – Allegati

1. Al presente Accordo Quadro si allegano:

- A) Capitolato speciale d'appalto;
- B) Schema di Contratto;
- C) Elenco dei soggetti ammessi a sottoscrivere il presente Accordo Quadro i quali hanno confermato di voler procedere a detta sottoscrizione e di voler stipulare il successivo conseguente contratto.

Il presente Accordo Quadro è stato redatto con procedure informatiche.

E richiestone io, Segretario Generale del Comune di Udine, ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e che occupa facciate e fin qui della, che ho letto ai comparenti, i quali, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me e in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me pubblico ufficiale verificata, dispensandomi dal leggere gli allegati.